

Accordo di Collaborazione

ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L. n. 241/1990

TRA

AIRTum - Associazione Italiana Registri Tumori ETS, - (richiesta iscrizione protocollo 7643-Lombardia)
Codice fiscale 97571460019 e Partita I.V.A. 05734300485 rappresentato legalmente dal Prof. Fabrizio Stracci -
Presidente, con sede in via Ricciarelli n.29 a Milano, per la funzione rivestita;

E

La **Regione Calabria** (di seguito denominata Regione) Codice fiscale e Partita I.V.A. 02205340793, nella
persona di Ing. Iole Fantozzi, Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio-Sanitari
domiciliato per la carica presso la sede della medesima, in Viale Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto,
Catanzaro

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale (PSN), da assegnare alle Regioni per la predisposizione di specifici progetti;
- ai sensi del comma 34 *bis* del medesimo art.1 della sopracitata Legge n.662/1996, al fine di poter beneficiare delle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale, le Regioni devono elaborare specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- sia il PSN che il Patto per la Salute 2019-2021 sono orientati a promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, attraverso l'individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei servizi, al fine di garantire uniformità dell'assistenza;
- in data 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n.209/CSR) è stata acquisita l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni sul nuovo patto per la Salute 2019-2021;
- in data 6 agosto 2020 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno raggiunto l'Intesa concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025 (Rep. Atti n. 27/CSR);

a seguito dell'accordo raggiunto tra il Governo, Regioni e Province autonome, nella seduta del 4 agosto 2021 (rep. Atti n. 150/CSR) sono stati individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2021 ed è stato definito l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34 *bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;



per l'anno 2021, fra le 5 linee progettuali approvate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e i relativi vincoli economici, è confermata la linea denominata "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione" con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP-Network (linea progettuale n. 4) inerente l'obiettivo prioritario "Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione";

ai fini dello svolgimento delle attività le Regioni sono tenute a presentare uno specifico progetto e a sottoscrivere uno specifico accordo di collaborazione con l'**Associazione Italiana Registri Tumori ETS** (AIRTum);

negli anni pregressi sono state emanate precedenti intese della conferenza stato/regioni riconoscendo all'AIRTum le quote regionali provenienti dal 5 per mille delle risorse vincolate assegnate al PNP per gli anni 2014-2020;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse e Allegati)

1. Le premesse e l'allegato tecnico (Allegato A) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L. n. 241/1990, il quale consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Articolo 2 - (Oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione fra le parti finalizzata alla realizzazione delle attività previste nell'ambito della linea progettuale n. 4 denominata "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione", inerente all'obiettivo prioritario "Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione, in particolare le attività di AIRTUM come specificato nella scheda tecnica allegata (Allegato A).

Articolo 3 - (Funzioni)

1. L'AIRTum ha lo scopo di supportare Regioni e Ministero della Salute per il mantenimento e per lo sviluppo della rete nazionale dei Registri Tumori, per la standardizzazione della registrazione delle patologie neoplastiche, per il miglioramento continuo della qualità, per la formazione specifica, tesa ad accrescere la qualità tecnico professionale del personale coinvolto nella registrazione e per promuovere, realizzare e sostenere studi e ricerche nell'ambito della prevenzione, cura e diagnosi dei tumori.
2. AIRTum e la Regione contribuiranno alla realizzazione delle attività progettuali concordate (all.A), ciascuno nell'ambito di propria competenza, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità comuni oggetto del presente accordo.

Articolo 4 - (Referenti)

Responsabili delle attività e Referenti scientifici per la Regione sono: il Dirigente del settore 4 – Prevenzione e Sanità Pubblica, Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio-Sanitari;

Responsabili delle attività e Referenti scientifici per AIRTUM sono: **dott.ssa Simona Carone**.



Articolo 5 (*Durata e Proroga*)

1. Il presente accordo decorre dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo contraente e resterà in vigore per tutto il periodo di vigenza del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025.

Articolo 6 - (*Contributo e Rendicontazione*)

Ai fini del presente accordo di collaborazione la Regione, per, tramite delle 5 Aziende Sanitarie Provinciali (Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria) verserà ad AIRTUM la quota proveniente dal 5 per mille delle risorse regionali vincolate assegnate al PNP e destinate al sostegno del Network AIRTUM, per ciascuno degli anni di vigenza del presente accordo.

I suddetti versamenti sono da intendersi quale mero ristoro delle spese e dei costi effettivamente sostenuti e adeguatamente rendicontati per ciascuna annualità di riferimento, in conformità con il piano economico-finanziario relativo alle attività da realizzare, definito nell'allegato tecnico (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a. una prima quota, pari al 70% del contributo annuale previsto, dopo la sottoscrizione con firma digitale del presente accordo;
- b. una seconda quota, pari al 30% del contributo previsto, a saldo delle attività di progetto; il saldo è subordinato alla presentazione della rendicontazione annuale da parte di AIRTUM.

Il contributo non costituisce imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR n. 633/72, non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, ma rappresentando un mero ristoro delle spese e dei costi effettivamente sostenuti e adeguatamente rendicontati per lo svolgimento di attività ricomprese nei compiti istituzionali di entrambe le parti.

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività, AIRTUM entro il mese di febbraio di ogni anno di attività, trasmette alla Regione un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività nell'anno precedente ed un rendiconto che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute da AIRTUM.

Le rendicontazioni dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano di cui al 2° comma del presente articolo.

La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere custodita presso la sede legale di AIRTUM resa disponibile qualora richiesta, per cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo.

Entro sessanta giorni (60 gg.) dalla scadenza dell'Accordo, AIRTUM trasmette alla Regione un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'Accordo stesso ed un rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Rispetto agli importi pregressi derivanti per il network AIRTUM in applicazione degli Accordi Stato Regioni per gli anni 2014-2020 richiamati in premessa la Regione si impegna, nell'arco temporale di vigenza del presente Accordo, a liquidare ad AIRTUM le somme non ancora versate.

Articolo 7 - (Trattamento dati)

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno dell'AIRTum che della Regione sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
2. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.
3. I contitolari del trattamento dei dati sono AIRTum, con sede in Milano, Via Ricciarelli 29, e la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, viale Europa – Cittadella Regionale, nelle persone dei loro legali rappresentanti *pro tempore*.

Articolo 8 - (Responsabilità)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Ciascuna parte s'impegna a sollevare e tenere indenne l'altra parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Articolo 9 - (Diritto di Recesso)

1. La Regione Calabria e AIRTUM hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, di sopravvenute normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultato e la Regione si impegna a corrispondere a AIRTum l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.



Articolo 10 - (*Tracciabilità finanziaria*)

1. Al finanziamento in oggetto è attribuito da AIRTum **un codice unico di progetto** (CUP) che verrà comunicato alla Regione e dovrà essere riportato in ogni documento contabile ed inserito nei pagamenti che saranno effettuati verso soggetti terzi.
2. In riferimento alla legge n. 136/2010 tutta la documentazione amministrativo – contabile riguardante il presente accordo deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Articolo 11 - (*Comunicazioni*)

1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere redatte in forma scritta e inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
 - per la Regione Dirigente settore 4 - Prevenzione E Sanità Pubblica
indirizzo PEC: prevenzione.salute@pec.regione.calabria.it;
 - per AIRTum : Il Presidente
indirizzo PEC: airtum@pec.it

Articolo 12 - (*Foro competente*)

Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente accordo di collaborazione, che non si potesse definire in via amministrativa, sarà di competenza del Foro di Milano.

Articolo 13 - (*Disposizioni finali*)

1. Il presente accordo è composto da n. 5 pagine, n. 13 articoli, comprende come sua parte integrante e sostanziale l'allegato tecnico (Allegato A) ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte nel cui interesse viene richiesta la registrazione.
2. Esso è redatto in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà AIRTum tramite apposizione del contrassegno telematico sul contenuto cartaceo trattenuto, in originale, presso quest'ultima e a disposizione degli organi di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Calabria

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari

Il Dirigente Generale

Ing. Iole Fantozzi.*

**firmato digitalmente*

Per AIRTum

il Presidente

*prof. Fabrizio Stracci**

ALLEGATO A

Titolo Progetto: Supporto di AIRTum al Piano Regionale Prevenzione 2020-2025.

Ente: Regione Regione Calabria

Referente Regione:

Dirigente del settore 4 - Prevenzione e Sanità Pubblica, Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio-Sanitari – Dott. Francesco Lucia mail francesco.lucia@regione.calabria.it

Referente del Network:

Fabrizio Stracci: Presidente AIRTum, mail presidente.airtum@registri-tumori.it

AIRTUM ED IL SUO CONTRIBUTO AL PRP

L'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum) nasce a Firenze nel 1996 con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere l'attività di registrazione dei tumori in Italia. L'Associazione si propone di agire nel campo dell'assistenza socio-sanitaria con lo scopo di rendere disponibili alle autorità amministrative, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale e alla comunità scientifica, i dati sulla frequenza dei tumori, nell'interesse della ricerca, della prevenzione, della pianificazione dell'assistenza, della facilitazione dell'accesso alle cure e della valutazione della loro efficacia.

AIRTum inoltre si prefigge di standardizzare le tecniche di registrazione ed incentivare l'analisi congiunta dei dati e di contribuire, sulla base delle competenze scientifiche, alla programmazione di nuove iniziative di registrazione e alla loro valutazione.

Dalla sua istituzione AIRTum opera per mezzo delle Commissioni, ovvero gruppi di lavoro che operano in settori di attività permanenti e che garantiscono esperienza e competenza per una continuità operativa multidisciplinare. Attraverso le Commissioni AIRTUM segue il percorso di accreditamento dei Registri Tumori Associati, assicura una costante formazione degli operatori con seminari, convegni e conferenze.

AIRTum, inoltre, incentiva e promuove anche studi e ricerche, nel campo della epidemiologia oncologica e specificamente della registrazione dei tumori collabora con Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi; stipula convenzioni con Enti pubblici per sostenere direttamente o indirettamente l'attività dei Ricercatori operanti presso i Registri Tumori.

.

OBIETTIVI

Accrescere la qualità tecnico professionale dei professionisti coinvolti nella registrazione, definendo e supportando le attività di formazione degli operatori coinvolti nella registrazione delle patologie oncologiche

Fornire un supporto per le attività di comunicazione realizzate a livello regionale e di ASL, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della diffusione delle patologie oncologiche.

Realizzare attività di quality assurance tese ad innescare un processo di miglioramento continuo nella tempestività e qualità della registrazione dei dati oncologici

**AZIONI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

Erogazione di Corsi avanzati di formazione “specialistica” per personale già addetto (o addestrabile) alla registrazione epidemiologica della patologia neoplastica.

L'attività di formazione sarà definita ed erogata sulla base degli specifici fabbisogni dei registri sia con moduli formativi ad hoc, che mediante partecipazione di corsi a livello nazionale e/o utilizzo di specifiche piattaforme.

Attività di affiancamento e supporto alla elaborazione e pubblicazioni di rapporti e realizzazione di specifiche analisi statistico-epidemiologiche su base regionale o sub-regionale dei dati oncologici, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della diffusione delle patologie oncologiche

Attività di quality assurance: audit, site visit, attività di affiancamento per la realizzazione di interventi migliorativi della qualità di registrazione dei dati oncologici. Obiettivo di tale attività è la valutazione, in termini di qualità, dei dati prodotti al fine di assicurare un valido confronto nel tempo e geografico.

Indicatori annuali di monitoraggio: titolo, fonte, formula, valore atteso annuale

Obiettivo 1: Accrescere la qualità tecnico professionale dei professionisti coinvolti nella registrazione, definendo e supportando le attività di formazione degli operatori coinvolti nella registrazione delle patologie oncologiche				
Indicatore: Almeno 1 Corso di formazione base ed 1 Corso di formazione avanzato per ciascun anno				
Formula di calcolo: Corsi realizzati				
Fonte:				
Valori attesi:	2022	2023	2024	2025
		2	2	2
Note:				

Obiettivo 2: Affiancamento e supporto alla elaborazione e pubblicazioni di rapporti e realizzazione di specifiche analisi statistico-epidemiologiche su base regionale o sub-regionale dei dati oncologici, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della diffusione delle patologie oncologiche				
Indicatore: Realizzazione annuale di 1 report di sintesi dell'andamento delle patologie oncologiche				
Formula di calcolo: Predisposizione di un report di sintesi				
Fonte: Dati dei Registri				
Valori attesi:	2022	2023	2024	2025
		1	1	1
Note:				

**CRONOPROGRAMMA ANNUALE****Obiettivo 1:**

AZIONI	2022	2023	2024	2025
Analisi dei fabbisogni formativi			x	x
Definizione programma e materiali corso di formazione		x	x	x
Svolgimento corso di formazione		x	x	x

Obiettivo 2:

AZIONI	2022	2023	2024	2025
Redazione del rapporto di sintesi dei dati oncologici regionali e provinciali		x	x	x

PIANO FINANZIARIO – ATTIVITÀ 2023

€ 14.264,33

VOCE di COSTO	ATTIVITA'	IMPORTO €
Personale	Attività di coordinamento e supporto statistico-epidemiologico. Attività formativa	70% 9.985,03
Materiali		0%
Missioni	Audit, site visit, attività di affiancamento	10% 1.426,43
Beni e servizi		0%
Spese generali		20% 2.852,87
Totale		14.264,33

NOTA: per l'anno 2023 è previsto un finanziamento pari ad euro 14.264,33. Ogni anno successivo sarà approvato il cronoprogramma e il piano finanziario annuale in funzione dei fondi destinati alla regione Calabria in base all'accordo Stato Regioni che definisce gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e l'utilizzo da parte delle regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art.1 commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive integrazioni.